

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta rincari energia e gas per il terzo trimestre 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Proseguono le misure volte ad attenuare l'impennata dei costi energetici: anche per il **terzo trimestre 2022** le **imprese** potranno beneficiare di un **contributo straordinario**, erogato sotto forma di **credito d'imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

L'[articolo 6 D.L. 115/2022](#), in vigore dal 10 agosto 2022, **ripropone le misure straordinarie già introdotte per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non.**

In particolare, alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. energivore), i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media del secondo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022** (comma 1).

Il credito di imposta viene riconosciuto **anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese** in argomento e dalle stesse **autoconsumata nel terzo trimestre 2022**. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla **variazione del prezzo unitario dei combustibili** acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al **prezzo convenzionale dell'energia elettrica** pari alla **media**, relativa al terzo trimestre 2022, del **prezzo unico nazionale** dell'energia elettrica.

Alle imprese a **forte consumo di gas naturale** è invece riconosciuto un credito d'imposta, **pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come **media**, riferita al **secondo trimestre**

2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Ai fini dell'agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che **opera in uno dei settori di cui all'allegato 1** al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che **ha consumato**, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto**, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

Tutte le altre imprese (diverse dalle energivore), se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, possono beneficiare di un **credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente **utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, **qualora il prezzo della stessa**, calcolato sulla base della **media riferita al secondo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019** (comma 3).

Alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** di cui all'[articolo 5 D.L. 17/2022](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022, è riconosciuto un **credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, **qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019** (comma 4).

Rispetto ai crediti preesistenti si segnala la seguente **novità riguardante le imprese diverse dalle energivore e gasivore** (crediti di cui ai commi 3 e 4): ai fini della fruizione del credito, **ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019 quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito**, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una **comunicazione** nella quale è **riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022**. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell'energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell'incremento e della detrazione spettante per conto dell'impresa beneficiaria del credito.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), **entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2022**, dovrà **definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del**

venditore.

Tutti i crediti d'imposta sopra richiamati sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 dicembre 2022** oppure, **in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si segnala, infine, che **i crediti richiamati**:

- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e **non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- **non si applica il limite annuale di 250.000 euro** riferito ai crediti da esporre nel **quadro RU** del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni** orizzontali dei crediti (di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#));
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.